

Newsletter n. 29 del 9 Novembre 2011

1. Registro imprese – Comunicazione della PEC da parte delle società – Indicazioni dal Ministero del Sviluppo Economico

Con l'approssimarsi del termine ultimo (**29 novembre 2011**) per la comunicazione al Registro delle imprese della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle società, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011**, ha diramato alcune indicazioni operative riguardanti le imprese tenute, le modalità attuative, i soggetti obbligati e le conseguenze connesse.

Ci sembra singolare la possibilità che possa venire indicato, nell'ambito della comunicazione in questione, l'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

Viene confermato che il mancato rispetto del termine stabilito comporta **l'applicazione delle sanzioni** previste dall'art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa.

L'attuale importo della sanzione va da 206,00 a 2.065,00 euro. Ricordiamo tuttavia che il decreto che ha approvato lo "*Statuto delle imprese*" (di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) prevede, all'art. 9, comma 5, il dimezzamento di tali importi (da 103,00 a 1.032,00 euro); non solo: se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Per un approfondimento dell'argomento e per conoscere le modalità da seguire per la comunicazione della PEC al Registro imprese si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning – Posta Elettronica Certificata (PEC) ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

2. Emanata la legge delega per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2011, la **Legge 3 ottobre 2011, n. 174**, recante "*Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*".

La legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nei quali raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti in materia di Pubblica Amministrazione.

Tra le norme oggetto della codificazione quelle disciplinate:

- a) dalla **legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- b) dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**;
- c) dal **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- d) dal **decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”.

Se vuoi maggiori dettagli visita il sito del Governo cliccando sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/codificazione_pa/

3. Quarto conto energia – Aperta la seconda finestra del Registro grandi impianti - Iscrizione dal 1° al 30 novembre

Il Gestore dei Servizi Energetici, dal proprio sito Internet, informa che **dal 1° al 30 novembre 2011**, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 5 maggio 2011, è aperto un nuovo periodo di **iscrizione al Registro informatico per i “grandi impianti fotovoltaici”**, riferito al primo semestre dell’anno 2012.

La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità previsti dal Decreto, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.

I soggetti responsabili sono invitati ad usare la massima attenzione nel **caricamento dei dati sul Registro informatico**, con particolare riferimento a quelli che determinano la posizione in graduatoria; nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE per la registrazione di dati non corretti.

Trattandosi di un Registro informatico e di una procedura concorsuale, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell’iscrizione non potrà essere sanato con il successivo invio di documentazione integrativa, né saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalità diverse dall’inserimento dei documenti nel portale informatico.

Se vuoi maggiori dettagli visita il sito del GSE cliccando sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/rxU24u>

4. Contenuti dei siti istituzionali – Scattato l’obbligo di pubblicare on-line gli adempimenti per i relativi procedimenti

E’ scaduto il **30 ottobre 2011** il termine ultimo per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l’ **elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre a corredo dell’istanza**.

Ricordiamo che la disposizione è stata prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011.

In caso di mancato adempimento la Pubblica Amministrazione procedente non potrà respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto e di un documento e dovrà invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.

Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui sopra e' nullo.

Il mancato adempimento di quanto previsto e' altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Il mancato adempimento di quanto previsto sopra, nei procedimenti soggetti alla SCIA, **legittima in ogni caso l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.**

In questo caso l'amministrazione non potrà adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241) prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Contenuti e qualità dei siti e dei portali istituzionali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=262>

5. Liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi – Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3644/C del 18 ottobre 2011**, ha fornito chiarimenti in merito alla liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La circolare ministeriale fornisce una prima interpretazione delle norme statali in materia, in assenza di specifiche disposizioni attuative regionale, lasciando libera ciascuna Regione di adottare anche soluzioni diverse.

I vincoli da rispettare a questo ritardo, come sottolinea il Ministero, sono solo quelli risultanti dal principio concorrenziale e di liberalizzazione direttamente stabilito dalla norma statale in questione, ai fini della legittimità costituzionale delle relative disposizioni regionali, da verificare secondo le procedure e da parte degli organi a ciò preposti.

Sull'argomento, la **Regione Piemonte** ha emanato la **Circolare 28 ottobre 2011, Prot. 0013107**, con la quale ha analizzato la situazione dopo i recenti interventi legislativi statali in tema di concorrenza, informando Comuni, Province, Camere di Commercio ed Associazioni di categoria che, fino al 31 dicembre 2011, la situazione normativa vigente a livello regionale nella materia degli orari rimane immutata, salvo diversa comunicazione da parte degli uffici preposti.

Per scaricare il testo della Circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio Somministrazione e Turismo** – Commercio, Somministrazione e Turismo – Riferimenti normativi ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363>

6. Bar annesso alla stazione di servizio – Requisiti per la somministrazione da parte del socio accomandatario

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice che svolge l'attività di distribuzione di carburanti con annesso bar di somministrazione di alimenti e bevande, **non matura il requisito** per la vendita di prodotti alimentari o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto lo stesso presta la propria opera con carattere di abitudine e prevalenza in qualità di socio accomandatario presso una società che svolge attività di distribuzione di carburanti.

E' quanto ha affermato il Ministero dello Sviluppo Economico con il **parere del 26 ottobre 2011, Prot. 200543**.

In questo caso, secondo il Ministero, è rilevante il fatto che l'iscrizione all'INPS è relativa all'attività prevalente di gestione di un impianto di carburanti.

Per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Commercio Somministrazione e Turismo – Commercio, Somministrazione e Turismo – Riferimenti normativi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=363>

7. Acque minerali naturali e acque di sorgente – Recepita la Direttiva 2009/54/CE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2011, il **D. Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176**, recante "*Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali*".

Il decreto è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 giugno 2010, n. 96, ("Legge comunitaria 2009") per il recepimento della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Il provvedimento è composto di 35 articoli, suddivisi in tre Capi:

- Capo I (artt. 1 – 19), dedicato alle acque minerali naturali,
- Capo II (artt. 20 – 32), relativo alle acque do sorgente,
- Capo III (artt. 33 - 35), contenente le sanzioni e talune disposizioni transitorie.

Abrogati i due decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 105, 4 agosto 1999, n. 339.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acque minerali naturali e acque di sorgente**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26>

8. SISTRI - Corsi per le Officine - Seconda sessione 2011

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 avrà luogo la seconda sessione di corsi riservati alle Officine interessate all'autorizzazione all'installazione delle Black Box SISTRI.

Le Officine che presenteranno la Domanda di autorizzazione **entro il 20 novembre 2011** e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti saranno invitate a partecipare alle sessioni di formazione che si terranno nel periodo specificato nelle sedi e date indicate nel Calendario Corsi di prossima pubblicazione.

L'invito al corso sarà comunicato all'indirizzo mail indicato dalle Officine in sede di presentazione delle Domande di autorizzazione all'installazione delle black box.

Le domande pervenute **successivamente al 20 novembre 2011** saranno prese in considerazione per la prima sessione di corsi di formazione del 2012.

Saranno ammesse a partecipare alle sessioni di formazione previste le officine che avranno ricevuto apposita mail di invito da officine@sistri.it

(Fonte: *Sito del SISTRI*)

9. Albo Gestori Ambientali – Trasportatori in conto proprio di rifiuti – Obbligatorio l'aggiornamento dell'iscrizione – Pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo

Le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali entro il 14 aprile 2008, ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 (**trasportatori in conto proprio di rifiuti**), le quali non presentino richiesta di aggiornamento dell'iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (cioè **entro il 26 dicembre 2011**), **saranno cancellate d'ufficio dall'Albo.**

Lo ha chiarito il Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali con la **deliberazione del 26 ottobre 2011, Prot. 04/ALBO/CN.**

La mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all'Albo entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, deve, infatti, essere considerata quale mancanza d'interesse al permanere dell'iscrizione.

Si ricorda che il Comitato Nazionale ha provveduto a diramare lo schema uniforme della **domanda di aggiornamento delle iscrizioni** in questione con la **circolare n. 432 del 15 marzo 2011.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Rifiuti – Raccolta e trasporto di rifiuti propri pericolosi e non pericolosi

....

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=161>

10. INAIL – Riduzione del 7% dei premi per gli artigiani in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Premi **più leggeri del 7% per gli artigiani** in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e a zero infortuni nel biennio 2009-2010.

E' quanto stabilito dalla determina del 31 ottobre 2011 del presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, in attuazione delle disposizioni della Finanziaria 2007 a vantaggio delle imprese artigiane che investono in prevenzione, ottemperanti alle disposizioni del Testo unico sulla sicurezza e che non hanno registrato incidenti nel biennio immediatamente precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.

Le risorse destinate alla diminuzione delle tariffe ammontano a **27 milioni di euro**.

Secondo le stime dell'INAIL, per il 2011 sono **267.213** le imprese che potranno beneficiare di questo ulteriore sconto sui premi.

L'aumento dello sconto sul premio è stato possibile attraverso la modifica del meccanismo della sua attribuzione: in precedenza lo sconto veniva distribuito a tutte le imprese mentre ora viene concesso solo su richiesta e solo qualora siano dimostrati i requisiti che ne danno diritto.

Se vuoi saperne di più e vuoi visitare il sito dell'INAIL clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/s2GyX2>

11. Maxi-emendamento alla legge di stabilità - Previste semplificazioni in materia di società e di certificazioni

Il maxi-emendamento presentato al Senato il 9 novembre 2011 prevede anche misure che investono pesantemente il diritto societario, i rapporti e le competenze dei professionisti, le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive.

1) Eliminati i dubbi sulla trasferibilità delle quote di Srl con scrittura firmata digitalmente: l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata è "in deroga al secondo comma dell'art. 2470 del Codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale".

2) A partire dal 1° gennaio 2012, le SRL senza Collegio sindacale possono **redigere il bilancio secondo una schema semplificato**, le cui voci e struttura dovranno essere determinati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3) Viene aggiunto un nuovo comma all'art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231 nel quale si prevede un azzeramento degli organismi di vigilanza in quanto le relative funzioni potranno essere attribuite ai collegi sindacali.

4) Prevista la **sostituzione dell'articolo 2477** (*Sindaco e revisione legale dei conti*) e la **modifica all'articolo 2397** (*Composizione del Collegio*). Per le società aventi capitale sociale inferiore a un milioni di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo possa essere composto da **un sindaco unico** scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Vengono apportate rilevanti **modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), in materia di certificazioni.

1) Le **certificazioni** rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti **sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47.

2) Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Per un approfondimento sui contenuti del maxi-emendamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Archivio normativo** - Leggi finanziarie - Leggi di stabilità - Maxi-emendamento alla legge di stabilità per il 2012.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

12. In arrivo lo Statuto delle imprese e dell'imprenditore

Dopo il via libera del Senato del 20 ottobre 2011, il 3 novembre 2011 è arrivato anche il sì definitivo da parte della Camera sul disegno di legge “**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese**”.

Si tratta di un disegno di legge per la tutela della libertà d'impresa.

Tra le **finalità** è previsto:

- il **sostegno per l'avvio di nuove imprese**, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
- la **valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese**, con particolare riferimento alle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese); e, infine,
- l'**adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI** (microimprese, piccole e medie imprese).

Tra i **principi** che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l'altro:

- la libertà di iniziativa economica e concorrenza;
- la semplificazione burocratica;
- la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine,
- misure di semplificazione amministrativa.

Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di Commercio nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Alle pubbliche amministrazioni alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel Registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito allo stesso Registro delle imprese.

Sostituito l'articolo 2630 (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*). Dimezzate le sanzioni previste.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Statuto delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475>

13. Definizione delle liti fiscali pendenti – Disponibile il software per la trasmissione delle domande di definizione

Per l'adesione alla sanatoria delle liti pendenti è ora on-line il software necessario alla trasmissione telematica delle domande per mettere fine alle controversie fiscali di valore non superiore a 20mila euro, ancora in itinere al 1° maggio 2011.

Il software **Definizione Liti Fiscali (DLF)** consente la compilazione del modello di domanda per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con valore di ciascuna lite non superiore a 20.000 euro.

Per ciascuna lite fiscale autonoma intesa come ciascun atto impugnato, va presentata una diversa domanda ed effettuato un distinto versamento.

Le richieste possono riguardare le controversie con l'Agenzia delle Entrate sorte in seguito ad atti impositivi, il cui valore, al netto di sanzioni e interessi,

non superi i 20mila euro, pendenti in ogni stato e grado del giudizio al 1° maggio 2011, e per le quali non sia intervenuta una sentenza definitiva entro il 5 luglio 2011, data di entrata in vigore della norma introduttiva (articolo 39, comma 11, D.L. n. 98/2011).

Solo l'Agenzia delle Entrate fornisce il software di compilazione.

Per la trasmissione delle domande gli utenti registrati a Fisconline devono installare l'applicazione File Internet; gli utenti registrati a Entratel, invece, devono utilizzare l'applicazione Entratel.

Se vuoi saperne di più e vuoi visitare il sito dell'Agenzia delle Entrate clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/rYoDJc>

14. Agenzia delle Entrate - Comunicazione del domicilio per la notifica degli atti – Disponibile la modulistica

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 38, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, i contribuenti hanno la possibilità di scegliere il domicilio, presso persona o ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale, per la **notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano**. È necessario, però, comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto.

La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità:

- **presentazione cartacea:** deve essere compilato un apposito modello da inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- **presentazione telematica:** la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.

L'Agenzia delle Entrate fa presente che il modello di comunicazione può essere facoltativamente utilizzato da subito, ma che diventerà, invece, **obbligatorio a partire dal 2 gennaio 2012**.

Se vuoi saperne di più e vuoi visitare il sito dell'Agenzia delle Entrate clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://bit.ly/sxzfYh>

15. Pubblicata una Guida alla redazione degli atti amministrativi

L'atto amministrativo è non solo un **atto tecnico-giuridico**, ma anche un **atto comunicativo** con il quale la pubblica amministrazione deve farsi capire e farsi conoscere dai cittadini.

Se gli atti sono redatti secondo regole che ne aumentino l'omogeneità e ne diminuiscano le imprecisioni saranno certamente più comprensibili.

Partendo da questi semplici principi, l'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG) del CNR, unitamente all'Accademia della Crusca, ha redatto la "**Guida alla redazione degli atti amministrativi, regole e suggerimenti**".

In particolare, i **linguisti** si sono occupati della redazione del preambolo, della prima parte (*Regole linguistiche per la stesura degli atti amministrativi*) e del

glossario linguistico; i **giuristi** e gli **informatici** hanno curato la presentazione, la seconda e la terza parte (*La struttura del provvedimento amministrativo, Riferimenti ad altri atti*) e gli altri allegati.

Punto di partenza della Guida sono le regole contenute nella “*Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi*” del Ministero della Funzione Pubblica, emanata nel maggio del 2002, e nel manuale “*Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi*” (2007) adottato dalle Regioni italiane.

La Guida è divisa in **tre parti** relative alla lingua degli atti, alla struttura del provvedimento amministrativo e al rinvio ad altri atti.

Se vuoi scaricare il testo del manuale clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf>

16. Partecipazione dei giovani alla vita della Nazione – Disegno di legge costituzionale per l'equiparazione tra elettorato attivo e passivo

Il disegno di legge costituzionale A.C. 4358, di iniziativa del Governo, prevede l'**equiparazione dell'età per l'esercizio del diritto di voto passivo e attivo** e il conseguente abbassamento dei limiti di età per l'eleggibilità a Camera e Senato.

Attualmente, infatti, si può votare per la Camera compiuti i 18 anni, ed essere eletto deputato a 25; eleggono i senatori, invece, i cittadini con almeno 25 anni e per essere eletto al Senato è richiesta l'età minima di 40 anni.

Con la riforma in esame si potrà votare ed essere votati a **18 anni** di età (alla **Camera**) e a **25 anni** (al **Senato**).

L'equiparazione del diritto di voto passivo e attivo costituisce una prima attuazione del nuovo articolo 31 della Costituzione, integrato dal medesimo progetto di legge.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera (A.C. 4358) nella seduta del 21 settembre 2011, è ora all'esame del Senato (S 2921).

Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge all'esame del Senato clicca sulla URL riportata sotto.

LINK esterno:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00616074.pdf>

17. Stranieri extracomunitari – Diritto di voto alle elezioni amministrative per i residenti da almeno cinque anni – OdG del Consiglio comunale di Bologna inoltrato al Parlamento

Una legge che consenta ai cittadini stranieri non comunitari e apolidi regolarmente residenti in Italia per un periodo minimo di cinque anni di esercitare il diritto di elettorato alle elezioni amministrative, come già avviene per i cittadini comunitari residenti in Italia.

È questo l'invito indirizzato al Governo che arriva da un ordine del giorno presentato il 31 ottobre 2011 dal consigliere comunale del Comune di Bologna Leonardo Luis Barcelò Lizana.

Nell'ordine del giorno si “*invita il Parlamento Italiano a discutere ed approvare una legge che consenta ai cittadini stranieri non comunitari e apolidi*”

regolarmente residenti in Italia per un periodo minimo di cinque anni di esercitare il diritto di elettorato alle elezioni amministrative, come già avviene per i cittadini comunitari residenti in Italia, onde consentire agli stranieri stabilmente dimoranti nelle nostre città una piena e fattiva partecipazione sociale e politica alle vicende amministrative e alla vita pubblica del territorio”.

18. Rifiuti - Dal 2013 la TARSU verrà sostituita dalla RES

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la TARSU (o la TIA) spariranno per cedere il posto a un tributo chiamato **“Rifiuti e Servizi” (RES)**.

Lo prevede uno schema di decreto legislativo correttivo del federalismo municipale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2011.

Il provvedimento modifica il D. Lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale municipale istituendo, come si è detto, il nuovo tributo comunale "Rifiuti e Servizi" (RES), articolato in due componenti: una a fronte del **servizio di gestione rifiuti**, l'altra a fronte di **servizi indivisibili dei Comuni** (ad esempio: strade, illuminazione).

Per quanto riguarda la "componente rifiuti", la RES viene corrisposta in base a una tariffa composta da una quota determinata in base al costo del servizio (investimenti in opere e ammortamenti) e un'altra rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione.

Con un successivo regolamento dovranno essere stabiliti i criteri di individuazione del costo del servizio e determinata la tariffa relativa ai rifiuti.

Lo schema di decreto passerà ora al vaglio della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.